

Torino, 6 Febbraio 2024

Gentili Clienti

Loro sedi

**Circolare n. 2/2024**

**Oggetto: LEGGE DI BILANCIO 2024 – LE PRINCIPALI NOVITÀ**

*(Legge n. 213 del 30/12/2023 – Pubblicata sul Suppl. Ord. n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30/12/2023)*

Gentili Clienti,

illustriamo di seguito brevemente alcune delle novità introdotte dalla recente Legge di Bilancio 2024, **in vigore dal 1° gennaio 2024**, che risultano di maggiore interesse per i datori di lavoro.

**ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI  
DIPENDENTI (art. 1, comma 15)**

Prosegue anche per l'anno 2024 l'**esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti** (cd. "esonero IVS"), già previsto dalla Legge di Bilancio 2022 e successivamente ampliato e prorogato dal Decreto Aiuti-*bis*, dalla Legge di Bilancio 2023 e, infine, dal Decreto Lavoro.

In particolare, viene confermato, per il periodo di paga **dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024**, l'esonero contributivo pari al:

- **7%** in caso di retribuzione mensile non superiore ad **€ 1.923**
- **6%** in caso di retribuzione mensile superiore ad **€ 1.923** ma non eccedente **2.692 €**.

La “**NOVITÀ**” rispetto alle precedenti normative riguarda la **non applicabilità dell’esonero sul rateo della tredicesima mensilità**.

#### **NUOVI LIMITI DI ESENZIONE PER I FRINGE BENEFITS (art. 1, commi 16 - 17)**

Per l’anno **2024**, come già straordinariamente previsto per gli anni 2022 e 2023, il Legislatore provvede di nuovo ad innalzare, provvisoriamente, il limite di esenzione dei fringe benefits fissato dall’art. 51, comma 3 del TUIR.

In particolare, il limite di esenzione ordinario di € 258,23 passa a **€ 1.000 per tutti lavoratori dipendenti** mente per i **lavoratori dipendenti con figli**, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati, fiscalmente a carico (ex art. 12, comma 2, TUIR), il suddetto importo viene elevato ad **€ 2.000**.

In tale ultima ipotesi i lavoratori interessati devono dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli; al riguardo, il nostro Studio potrà fornirvi un fac-simile che il lavoratore dovrà compilare e consegnare all’azienda.

Si ricorda che i figli, per poter essere considerati a carico, non devono conseguire, nell’anno 2024, un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, superiore ad € 2.840,51 - per i figli di età maggiore di 24 anni - ovvero non superiore a 4.000 € - per i figli di età inferiore a 24 anni.

Ricordiamo che, come per gli anni passati, non concorrono a formare il reddito:

- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
- le somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale.

La novità per il nuovo anno riguarda la possibilità di rimborsare al lavoratore le **spese per l’affitto e gli interessi sul mutuo della prima casa**. **In merito a tale novità attendiamo chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate**.

#### **DETAZZAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO (art. 1 comma 18)**

Viene confermato anche per l’anno 2024 la **riduzione** transitoria **dal 10% al 5%** dell’Irpef su premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d’impresa.

Si ricorda che tale agevolazione riguarda:

- **gli emolumenti retributivi** di ammontare variabile e la cui corresponsione sia **legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione**, misurabili e verificabili,
- **le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa**

che vengono corrisposti in esecuzione di contratti collettivi, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle RSA ovvero dalla RSU.

Resta confermato il limite **annuo di importo** complessivo dell'imponibile ammesso al regime tributario in oggetto che è pari a **3.000 euro (lordi)**, elevato a **4.000 euro** per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

L'applicazione del suddetto regime agevolativo è subordinata alla condizione che il **reddito da lavoro dipendente non** sia stato **superiore**, nell'anno precedente a quello di percezione degli emolumenti in oggetto, a **80.000 euro**.

**“DETAZZAZIONE” LAVORO NOTTURNO E FESTIVO SETTORE TURISTICO -  
ALBERGHIERO (art 1, commi 21- 25)**

Viene confermato, **dal 1° gennaio al 30 giugno 2024**, a favore dei **lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del comparto del turismo**, ivi inclusi **gli stabilimenti termali**, il **trattamento integrativo speciale**, che non concorre alla formazione del reddito, **pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte** in relazione al **lavoro notturno** e alle **prestazioni di lavoro straordinario**, ai sensi del D.Lgs n. 66/2003, **effettuate nei giorni festivi**.

Analogamente a quanto previsto per il 2023, il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale in esame **su richiesta del lavoratore**, che attesta per iscritto l'importo del **reddito dipendenti conseguito nel 2023 (non superiore a euro 40.000)**, compensando il credito nel Mod. F24.

**COMPENSAZIONI TRAMITE MOD. F24 (art. 1, comma 94, 97 e 98)**

La Legge di Bilancio 2024 introduce una serie di **restrizioni all'uso delle compensazioni** tramite **Mod. F24**, tra cui l'obbligo per i contribuenti di utilizzare i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate in tutti i casi in cui si effettuano compensazioni con crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, di INPS e INAIL. Di nuova introduzione è anche il **divieto di compensazione** per chi ha **debiti erariali di importo superiore a 100.000 euro**.

**Compensazioni crediti previdenziali/assicurativi – co. 94, lett. a) e co. 97, lett. a) e b)**

A partire **dal 1° luglio 2024**, per la compensazione dei crediti **INPS e INAIL** sussisterà l'obbligo di **utilizzare** esclusivamente i **servizi telematici** messi a disposizione dall'**Agenzia delle Entrate**.

**!!! NOVITA'**

la **compensazione dei crediti INPS di qualsiasi importo** può essere effettuata:

**dai Datori di lavoro non agricoli**

- a partire **dal 15° giorno successivo** a quello di scadenza del termine mensile per la **trasmissione** in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge (**denuncia UniEmens**) o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva;
- dalla data di notifica delle note di rettifica passive;

dai Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS:

- a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il emerge credito.

### **Iscrizione a ruolo per importi superiori a 100.000 euro - comma 94, lett. b)**

Dal 1° luglio 2024 è esclusa la facoltà di avvalersi della **compensazione tramite Mod. F24 dei crediti tributari e contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo** per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all'Agente della riscossione per **importi complessivamente superiori ad euro 100.000** per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti ovvero nonsono in essere provvedimenti di sospensione.

### **INCREMENTO DEL BUONO PER IL PAGAMENTO DI RETTE DI ASILI NIDO E DI FORME DI SUPPORTO PER BAMBINI CON GRAVI PATOLOGIE (art. 1 commi 177 e 178)**

La novità, con riferimento ai **nati dal 1° gennaio 2024**, riguarda l'**incremento** del bonus asili nido che viene **elevato a 2.100 €**, alle seguenti condizioni (entrambe necessarie):

- ✓ **ISEE fino a 40.000 €;**
- ✓ **presenza nel nucleo di almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni.**

### **CONGEDO PARENTALE (art. 1 comma 179)**

La Legge di Bilancio 2024 interviene nuovamente sul Testo Unico della maternità e della paternità (D.Lgs n. 151/2001) in tema di **congedo parentale** disponendo che, per i **genitori** che fruiscono **alternativamente** del congedo parentale, in aggiunta all'attuale previsione di un'indennità pari dell'80% della retribuzione per un mese, avranno diritto al riconoscimento di un'**indennità pari al 60%**, in luogo dell'attuale 30%, per un mese **entro il sesto anno di vita del bambino**.

**Non varia, pertanto, la durata massima del congedo parentale.**

**Per il solo anno 2024 la misura dell'indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all'80% della retribuzione, invece che al 60%.**

La disposizione in esame si applica con riferimento ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o, inalternativa, di paternità.

**!!! Al riguardo siamo in attesa di ricevere le indicazioni da parte dell'INPS.**

### **DECONTRIBUZIONE DELLE LAVORATRICI CON FIGLI (art. 1 commi 180 - 182)**

Per i periodi di paga **dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026**, è riconosciuto un **esonero del 100% dei contributi previdenziali**, nel **limite massimo annuo di 3.000,00 euro** (riparametrato su base mensile) a carico **delle lavoratrici madri con tre o più figli**, fino al mese di compimento del diciottesimoanno di età del figlio più piccolo.

L'esonero si applica ai **rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato**, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

In via sperimentale, per i **periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024**, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di **due figli, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo**.

**!!! Al riguardo siamo in attesa di ricevere le indicazioni da parte dell'INPS**

#### **ASSUNZIONE VITTIME DI VIOLENZA NEL SETTORE PRIVATO (art. 1 commi 191 - 193)**

La **Legge di Bilancio 2024**, riconosce uno **sgravio contributivo totale** in favore dei datori di lavoro privati, che, nel triennio 2024-2026, assumono **donne disoccupate vittime di violenza**, beneficiarie del reddito di libertà. Il suddetto esonero è riconosciuto nel limite massimo di **8.000 euro anni**, riparametrato e applicatosu base mensile.

**In fase di prima applicazione**, tale previsione si applica **anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno beneficiato della richiamata misura nel 2023**.

L'esonero è **riconosciuto** per:

- **12 mesi**, se l'assunzione è effettuata con contratto di lavoro a **tempo determinato (anche in somministrazione)**;
- **18 mesi**, se il contratto a tempo determinato è **trasformato a tempo indeterminato**
- **24 mesi**, se l'assunzione è effettuata con contratto di lavoro a **tempo indeterminato**.

**!!! Al riguardo siamo in attesa di ricevere le indicazioni da parte dell'INPS**

#### **PROROGA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO DEI CITTADINI UCRAINI (art. 1 comma 395)**

La Legge di Bilancio 2024 dispone la proroga, **fino al 31 dicembre 2024**, dei permessi di soggiorno **in scadenza al 31 dicembre 2023**, rilasciati ai cittadini beneficiari di protezione temporanea provenienti dall'Ucraina.

Viene inoltre disposto che i predetti permessi di soggiorno:

- possano essere convertiti, a richiesta dell'interessato, in permessi di soggiorno per lavoro, per l'attività effettivamente svolta;
- perdano efficacia e siano revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'UE, della decisione di cessazione della protezione temporanea.

#### **MISURE IN MATERIA DI RISCHI CATASTROFALI (art. 1 commi 101 - 111)**

La Legge di Bilancio 2024 introduce l'obbligo, per le **imprese** con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel relativo Registro, di **stipulare entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi** a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, **causati da calamità naturali ed eventi catastrofici**, quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, verificatisi sul territorio nazionale.

Il Legislatore dispone che dell'**inadempimento** di tale obbligo **si deve tener conto** nell'**assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario** a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici.

In considerazione della suddetta eventuale conseguenza Vi invitiamo a prendere contatto con il vostro professionista assicurativo di riferimento.

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo Cordiali Saluti.

Lo Studio